



Distretto del Novese

Commercio
Turismo
Arte e Cultura
Enogastronomia
Eccellenza Artigiana
Bel vivere

CONVENZIONE FRA I COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL DISTRETTO DEL NOVESE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA, COMMERCIALE, AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 45-3566 del 2/8/06, la Giunta regionale ha dato avvio alla sperimentazione dei Distretti Commerciali di cui all'articolo 18 bis della L.R. n. 28/99 (introdotto con la L.R. n. 14/06) nell'area di programmazione commerciale di Novi Ligure;
- che la ragione della sperimentazione del Distretto commerciale nell'area del Novese è derivata dal fatto che in tale area la massiccia introduzione di entità economiche forti appartenenti al settore della moderna distribuzione organizzata ha provocato imprevisti fenomeni di polarizzazione e ha prodotto un altrettanto forte reazione organizzativa del comparto della distribuzione tradizionale, alimentando una diffusa volontà di investire e di crescere del settore del terziario, e che l'obiettivo principale del Distretto è il ribaltamento della crescita polarizzata sul restante territorio, al fine di evitare i rischi della desertificazione commerciale nei luoghi tradizionali del commercio;
- che a tale scopo, è stata effettuata la sperimentazione del Distretto commerciale quale organismo istituzionale ed economico con ruolo di attrattore degli interessi economici, di promozione, di sviluppo e di governo del territorio;
- che il fine della sperimentazione è stato quello di definire i criteri per la istituzione dei Distretti Commerciali del Piemonte, da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale piemontese e di definire, con conseguente Deliberazione di Giunta regionale, le modalità applicative dei medesimi criteri. In particolare: individuazione della puntuale definizione geografica dei Distretti Commerciali, composizione delle compagini direzionale ed operativa, obiettivi e contenuti dei Distretti, fonti di finanziamento dei progetti di sviluppo e relativi partner;
- che l'area di programmazione iniziale era quella definita con la D.C.R. n. 59-10831 del 24/3/2006 e comprendeva la Città polo di Novi Ligure, quale Comune attrattore e le realtà territoriali di seguito elencate: Comune di Arquata Scrivia, Comune di Basaluzzo, Comune di Bosco Marengo, Comune di Cassano Spinola, Comune di Fresonara, Comune di Gavi, Comune di Pasturana, Comune di Pozzolo Formigaro, Comune di Serravalle Scrivia e Comune di Tassarolo;
- che con la D.G.R. n. 40-4931 del 18/12/2006 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'istituendo Distretto Commerciale di Novi Ligure, avente come base geografica quella definita dai criteri di programmazione urbanistica di cui all'art. 3 della L.R. 28/99 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24/3/2006, con possibilità di modificazione di detti ambiti in relazione alle esigenze territoriali e di funzionamento;
- che il succitato Protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 10/03/2007 tra la Regione, gli enti locali sopracitati e gli altri soggetti coinvolti nella sperimentazione, e cioè la Camera di Commercio di Alessandria, la Confersercenti di Alessandria e l'ASCOM di Novi Ligure;
- che, come indicato dalla D.G.R. n. 45-3566 del 2/8/2006, dalla D.G.R. 40-4931 del 18/12/2006 e come specificatamente dettagliato nel Disciplinare del succitato Protocollo d'Intesa approvato dal Tavolo di Concertazione di Novi Ligure in data 12/03/2007, l'organizzazione dei lavori del Distretto si è articolata nei seguenti soggetti:
 - Tavolo di Concertazione, quale organo decisionale, indetto e presieduto dal competente organo politico regionale e composto da un dirigente della Direzione Regionale Commercio e Artigianato, dai rappresentanti dei Comuni appartenenti alle aree di programmazione commerciale interessate, dai rappresentanti della Camera di Commercio competente per territorio, delle Associazioni di categoria delle Province interessate più rappresentative del settore commerciale e delle loro articolazioni competenti per territorio;
 - Tavolo Tecnico, costituito al fine di rendere più snelli e rapidi i lavori del Tavolo di Concertazione, con compiti strumentali, propositivi e di consulenza rispetto alle funzioni del tavolo di concertazione;
 - Struttura tecnico-organizzativa, avente ruolo di supporto tecnico-amministrativo all'istituendo Distretto Commerciale e composta da personale messo a disposizione part-time dal Comune capofila di Novi Ligure;
- che con la D.G.R. n. 65-7506/2007 e la D.D. n. 185/2007, la Regione Piemonte ha stabilito di prorogare all'anno 2008 la sperimentazione dei Distretti Commerciali, tra cui quello novese;
- che con la D.G.R. n. 40-10144 del 24/11/2008, la Regione Piemonte ha stabilito di proseguire, anche nell'anno 2009, la sperimentazione dei Distretti Commerciali, tra cui quello del Novese;
- che, in base alle proroghe stabilite dalla Regione, i vari enti della sperimentazione hanno provveduto ad approvare di volta in volta i rinnovi dei protocolli d'intesa;

- che nel rinnovo del protocollo d'intesa del 2009, si è stabilito, all'art. 6, di ampliare il numero dei soggetti e le aree geografiche che promuovono la fase sperimentale del Distretto commerciale di Novi Ligure in funzione delle decisioni emerse e assunte dal Tavolo di concertazione, volontà più volte espressa nelle sedute del tavolo stesso;
- che obiettivi fondamentali della sperimentazione sono stati la ricerca di metodi e regole per creare un soggetto, il Distretto stesso, che attraverso il commercio ed il turismo determini un circolo virtuoso di valorizzazione, promozione e sviluppo a beneficio dell'intero comparto economico e sociale del territorio;
- che il Tavolo di Concertazione ha espresso la volontà di creare la struttura giuridica definitiva del Distretto, non arrivando tuttavia alla sua definizione;
- che l'ultimo Tavolo di concertazione si è tenuto in data 12/11/2010 e che da quella data la Regione Piemonte, nonostante pressanti solleciti, non ha più partecipato ai tavoli, facendo venire meno la legittimità degli stessi e non ha più espresso interesse al proseguo del Distretto, con la chiusura della sperimentazione;
- che in data 8/12/2013 è stata stipulata apposita convenzione, tra gli enti locali ai sensi dell'art 30 del D. Lgs n. 267/2000 e rinnovata tramite Deliberazione di Consigli Comunale del Comune Capofila n. 7 del 18/03/2019 e successivamente sottoscritta dai comuni aderenti e che in questi cinque anni di convenzione numerose sono state le attività realizzate:

1. estensione della platea di conoscitori del Distretto del Novese, attraverso le pagine social e web;
2. aggiornamento costante del sito internet e dei canali social che sono diventati la vetrina virtuale del territorio del basso Piemonte, un punto di riferimento per visitatori, giornalisti e blogger;
3. potenziamento dell'immagine del Distretto del novese come destinazione turistica e come facilitatore nei rapporti tra tour operator e strutture turistico ricettive;
4. convenzione con start up locale per agevolare la vendita on line delle eccellenze del paniere dei prodotti de.co;
5. rubrica settimana radiofonica sugli eventi del territorio;
6. partecipazione come best practice di caso concreto di marketing territoriale;
7. creazione di un circuito di artigiani del gusto e del design, per aumentare l'attrattività territoriale;
8. attivazione di collaborazioni con diversi istituti di formazione;
9. creazione di eventi di promozione del territorio di forte richiamo turistico e di risonanza mediatica a livello nazionale;
10. pubblicazioni su quotidiani, giornali e blog a copertura nazionale

RITENUTO quindi rinnovare, per altri cinque anni, una forma di accordo di rilevanza giuridica tramite l'approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. L.gs. 267/2000 s.m.i (Testo Unico Enti Locali), al fine proseguire e sviluppare le attività di valorizzazione e sviluppo turistico, commerciale, ambientale e culturale del territorio, intrapresa durante la fase di sperimentazione;

RITENUTO altresì, considerato che la tipologia di convenzione di cui all'art. 30 D. Lgs. 267/2000 riguarda esclusivamente gli enti locali, di prevedere comunque forme di collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria, le associazioni di categoria, scuole, università, associazioni del terzo settore, ecc;

Tutto ciò premesso, tra i Comuni e le Unioni di Comuni di cui all'allegato "A" che abbiano approvato il testo della presente convenzione, come elencati nella parte relativa alla sottoscrizione, si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che le premesse costituiscono parte sostanziale della presente:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 267/2000 s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ha per oggetto, il riconoscimento, sotto forma della convenzione stessa, del Distretto del Novese e della relativa gestione in forma associata delle attività di valorizzazione turistico commerciale e culturale del territorio del Distretto del Novese. Il Comune di Novi Ligure assume il ruolo di ente capofila della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

1. Le finalità della presente convenzione sono:

la valorizzazione del territorio con la realizzazione di programmi finalizzati a progetti di sviluppo delle eccellenze culturali, artistiche, storiche, architettoniche, enogastronomiche del territorio, dei prodotti tipici locali e delle denominazioni comunali, attraverso:

- progetti finalizzati alla promozione e al marketing territoriale dei comuni aderenti
- comunicazione digitale e social
- la raccolta, la diffusione di informazioni turistiche, commerciali, ambientali e culturali (es. tramite il portale del Distretto del Novese);
- la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi finalizzati a promuovere e commercializzare il prodotto economico, turistico, culturale e ambientale del territorio per incrementare i flussi turistici;
- la sensibilizzazione degli operatori di settore, scuole tecnico professionali ad indirizzo turistico-commerciale e alberghiero, comuni e popolazione locale per la diffusione della cultura e della valorizzazione del territorio;
- la partecipazione ad eventuali bandi per finanziamenti di attività ed iniziative volte allo sviluppo economico e sociale del territorio distrettuale nei settori del commercio, turismo, servizi e terziario in genere.

Art. 3 – Durata

1. La durata della convenzione è stabilita in **5 anni** dalla data della Deliberazione di approvazione dello schema di convenzione da parte del Comune Capofila.

2. I comuni dovranno trasmettere all'ente capofila le deliberazioni di approvazione della presente convenzione.

3. Gli enti aderenti possono recedere dalla convenzione comunicandolo all'ente capofila entro il 31 ottobre dell'anno precedente il recesso.

Art. 4 – Tavolo dei Sindaci

1. I Sindaci o loro delegati dei comuni aderenti si riuniscono in assemblea, almeno una volta l'anno, entro il 30 marzo, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente nonché per deliberare in merito alle attività da sviluppare nell'anno in corso.

2. Il tavolo ha il compito di individuare le priorità e le strategie di promozione e valorizzazione del territorio.

3. Il tavolo dei Sindaci, oltre all'assemblea di cui al comma 1, si riunirà anche per deliberare eventuali successive modifiche della presente convenzione e/o relativamente a progetti e iniziative speciali.

4. Il tavolo è convocato dal Sindaco del Comune capofila di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco di altro Comune aderente, tramite PEC o e-mail, almeno 10 giorni prima della seduta. Sono fatti salvi termini ridotti in caso di particolari urgenze in merito a deliberazioni di cui al punto 2.

5. Per la validità della seduta in prima convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A norma del D. Lgs 267/2000 e degli statuti degli enti aderenti è ammessa la facoltà di delega.

Copia del verbale dell'Assemblea dei Sindaci verrà inviato a tutti gli enti aderenti.

All'Assemblea, in aggiunta ai rappresentanti degli enti aderenti o loro delegati, possono partecipare anche funzionari, senza diritto di voto.

Art. 5 – Segreteria Organizzativa

La segreteria del Distretto del Novese è individuata presso il Comune di Novi Ligure.

Ogni comune aderente dovrà comunicare il nominativo di un proprio referente a cui la segreteria invierà le convocazioni dei tavoli e le altre comunicazioni inerenti le attività del distretto.

La segreteria svolge le seguenti mansioni:

- convocazioni tavoli dei sindaci e redazione dei relativi verbali;
- atti amministrativi vari (determinazioni, impegni spesa, accertamento entrate, liquidazioni, ecc.)
- realizzazione delle iniziative approvate dal tavolo;
- partecipazione ad eventuali bandi;
- promozione e valorizzazione del Distretto del Novese e delle sue peculiarità (vedasi allegato B)
- attività di informazione alle strutture turistico ricettive e commerciali
- gestione dei cartelloni pubblicitari (prenotazioni dei vari enti/associazioni) e gestione dei rapporti con l'affidatario per il servizio di gestione e manutenzione dei cartelloni pubblicitari del distretto.
- gestione dei rapporti con le associazioni di categoria
- eventuali convenzioni
- partecipazione a fiere legato al turismo e alla cultura digitale
- creazione del paniere dei prodotti con denominazione comunale (DE.CO.), promozione dello stesso ed assistenza relativa all'iscrizione al registro DE.CO., con utilizzo della struttura organizzativa del Comune capofila. Assegnazione del logo "Dolci Terre di Novi".

I compensi incentivanti finanziati dalle quote associative comunali saranno erogati al personale che svolge attività nell'ambito della segreteria del Distretto, dovranno essere erogati dal comune capofila, previa approvazione, da parte del Tavolo dei sindaci, del rendiconto annuale di cui all'art 4 comma 1 della presente convenzione.

Art. 6 Tempistiche per programmazione e promozione eventi

Gli enti aderenti si impegnano ad inviare all'indirizzo mail info@distrettonovese.it, l'elenco delle manifestazioni principali entro il 20 febbraio di ogni anno, per programmare le attività di promozione legate al portale del distretto e ai cartelloni. Inoltre gli stessi provvederanno a comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

I singoli comuni, tramite il referente di cui all'art. 5 della presente convenzione, comunicheranno l'elenco completo degli eventi da promuovere sui cartelloni, siano queste manifestazioni organizzate dal comune che da enti/associazioni del loro territorio.

Art. 7 - Rapporti finanziari

La quota annuale è stabilita in base un criterio che tenga conto del numero di abitanti dei singoli comuni/delle unioni di comuni

- FASCIA 1: per i comuni/le unioni di comuni fino a 100 abitanti: €50,00
- FASCIA 2: per i comuni/le unioni di comuni da 101 a 600 abitanti: € 200,00;
- FASCIA 3: per i comuni/le unioni di comuni da 601 a 1000 abitanti: € 300,00
- FASCIA 4: per i comuni/le unioni di comuni da 1001 a 3000 abitanti: € 400,00
- FASCIA 5: per i comuni/le unioni di comuni da 3001 a 7000 abitanti: € 500,00
- FASCIA 6: per i comuni/le unioni di comuni da 7001 a 10000 abitanti: € 1.000,00
- FASCIA 7: per i comuni/le unioni di comuni da 10001 a 20000 abitanti: € 2.000,00
- FASCIA 8: per i comuni/le unioni di comuni superiori i 20001 abitanti: € 3000,00

Gli enti aderenti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

La quota annuale dovrà essere versata entro il 30 settembre dell'anno di competenza.

I comuni dovranno trasmettere al Comune Capofila gli estremi del mandato di pagamento.

Art. 8 Altre risorse finanziarie e utilizzo delle stesse e delle quote associative

Le risorse finanziarie consistenti nelle quote versate dagli enti aderenti ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione e le eventuali ulteriori entrate derivanti da contributi di fondazioni, associazione, enti vari, ecc., nonché quelle versate in merito a progetti e/o iniziative speciali di cui all'art. 4 comma 3, sponsorizzazioni sul portale del Distretto del Novese (come meglio specificato nell'allegato B) saranno gestite, in base alle indicazioni del Tavolo dei Sindaci, dal Comune di Novi Ligure in qualità di ente capofila. Le somme impegnate e spese saranno rendicontate al Tavolo dei Sindaci ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione.

Art. 9 – Rapporti con altri enti

Saranno attivate forme di collaborazione con altri soggetti del territorio, quali ad esempio: Camera di Commercio di Alessandria, associazioni di categoria, Regione, università. Potranno essere attivate forme di collaborazione anche con altri enti, istituzioni (pubbliche e private) e associazioni di promozione del territorio, turistico, commerciale, socio-economico, ambientale, culturale, ubicate al di fuori del territorio del Distretto del Novese.

Nel caso associazioni o attività economiche intendano usufruire dei servizi della gestione associata del Distretto del Novese e il Comune di riferimento (inserito nell'allegato A) non abbia aderito al Distretto, tali enti e/o associazioni possono usufruire di detti servizi versando una quota corrispondente a quella che sarebbe dovuta annualmente dal Comune in cui sono situate, fermo restando che tali soggetti privati non potranno far parte della gestione associata del Distretto, in quanto la stessa è convenzione di cui possono far parte solo enti locali ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 267/2000 s.m.i. In alternativa, gli enti e associazioni di cui sopra, previo accordo con il comune nel cui territorio gli stessi hanno sede, possono versare la quota associativa in nome e per conto del comune stesso, che quindi farà parte direttamente della gestione associata del Distretto. In tal caso i singoli comuni dovranno dare atto di tale modalità di versamento della quota nella deliberazione di approvazione della presente convenzione.

Art. 10 – Recesso della convenzione

Gli enti aderenti, con apposita deliberazione, possono recedere dalla presente convenzione, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, da effettuarsi all'ente capofila, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della presente convenzione, entro il 31 ottobre.

Art. 11 – Scioglimento della convenzione

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa unanimemente la volontà in tal senso dalla parte del tavolo dei Sindaci. Lo scioglimento ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa espressamente rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 13 – Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore ad avvenuta sottoscrizione della stessa e vincola gli enti firmatari, compresi tra quelli elencati nell'allegato A) e che abbiano deliberato l'adesione.

Letto, confermato e sottoscritto

Allegato A
Elenco Enti

Comuni Firma Delib. C.C.

1. Arquata Scrivia _____
2. Albera Ligure _____
3. Basaluzzo _____
4. Belforte Monferrato _____
5. Borghetto Borbera _____
6. Bosco Marengo _____
7. Bosio _____
8. Cabella Ligure _____
9. Cantalupo Ligure _____
10. Capriata d'Orba _____
11. Carpeneto _____
12. Carrega Ligure _____
13. Carrosio _____
14. Carezzano _____
15. Casaleggio Boiro _____
16. Cassano Spinola _____
17. Cassinelle _____
18. Castellania Coppi _____
19. Castelletto d'Orba _____
20. Castelspina _____
21. Cremolino _____
22. Francavilla Bisio _____
23. Fraconalto _____
24. Fresonara _____
25. Frugarolo _____
26. Gavi _____
27. Grondona _____
28. Lerma _____
29. Molare _____
30. Mongiardino Ligure _____
31. Montaldeo _____
32. Montaldo Bormida _____
33. Mornese _____
34. Morsasco _____
35. Novi Ligure _____
36. Orsara Bormida _____

37. Ovada _____
38. Parodi Ligure _____
39. Pasturana _____
40. Pozzolo Formigaro _____
41. Prasco _____
42. Predosa _____
43. Rivalta Bormida _____
44. Rocca Grimalda _____
45. Roccaforte Ligure _____
46. Rocchetta Ligure _____
47. San Cristoforo _____
48. Sardigliano _____
49. Sant'Agata Fossili _____
50. Serravalle Scrivia _____
51. Sezzadio _____
52. Silvano d'Orba _____
53. Stazzano _____
54. Strevi _____
55. Tassarolo _____
56. Tagliolo Monferrato _____
57. Trisobbio _____
58. Vignole Borbera _____
59. Villalvernia _____
60. Voltaggio _____

Allegato B

Strutture di promozione e valorizzazione del Distretto del Novese

Portale del Distretto del Novese (www.distrettonovese.it), volto a potenziare la conoscenza del territorio, promuove e valorizza le peculiarità e gli eventi del Distretto stesso, collegato ai canali social e alla app Visit Distretto del Novese.

I comuni aderenti alla presente convenzione, si impegnano a inserire sul proprio sito istituzionale, in home page, un banner con il logo del Distretto del Novese che permetta all'utente di accedere al portale www.distrettonovese.it

I Comuni e/o le Unioni di Comuni aderenti alla presente convenzione potranno inoltre fregiarsi del marchio identificativo del Distretto del Novese quale riconoscimento di appartenenza al territorio dello stesso e alle sue peculiarità, per eventi e manifestazioni, a seguito di comunicazione alla segreteria del distretto.

Il Distretto del Novese ha installato su strade di forte flusso veicolare nei comuni di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Serravalle Scrivia, **cartelloni pubblicitari** (n. 4 misura 3x2 mt. e n. 1 misura 6x3 mt.) al fine di promuovere le attività e gli eventi organizzati sia dalle Amministrazioni Comunali che da Associazioni, Enti e Consorzi di promozione del territorio.

I cartelloni sono installati nelle seguenti aree:

- n. 1 cartellone 6x3 monofacciale in strada Boscomarengo all'altezza dell'ex ponte Ilva;
- n. 1 cartellone 3x2 bifacciale lungo la S.S. 35 bis dei Giovi in area artigianale Cipian all'altezza del Bowling;
- n. 1 cartellone 3x3 bifacciale via Ovada all'altezza dell'ex centrale ENEL;
- n. 1 cartellone 3x2 bifacciale in Comune di Pozzolo Formigaro, all'altezza dell'incrocio tra via Novi e via Cappelletta;
- n. 1 cartellone in Comune di Serravalle Scrivia, all'altezza della rotonda ubicata nei pressi della zona denominata "Ca' de sole".

Il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei cartelloni, nonché di affissione dei relativi manifesti, sarà affidato, da parte del Comune di Novi Ligure, in qualità di ente capofila, a ditta aggiudicataria del servizio delle pubbliche affissioni sulla base di apposita procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente, previo formale assenso da parte dei comuni di Serravalle Scrivia e di Pozzolo Formigaro, in merito ai tabelloni ubicati nel loro territorio.

Le modalità di utilizzo del servizio (regolamento di gestione dei cartelloni) e i rapporti economici (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1 commi 816 e successivi della legge 160 del 27 dicembre 2019 smi) saranno disciplinati nel contratto sottoscritto dall'aggiudicatario con il comune di Novi Ligure.

La società appaltatrice provvederà a rendicontare separatamente la gestione dei cartelloni del distretto, siti nei diversi comuni, ogni sei mesi. Il comune di Novi Ligure, ogni anno, provvederà a versare al comune di Pozzolo Formigaro e al comune di Serravalle Scrivia i proventi delle tasse sulle pubbliche affissioni inerenti i cartelloni ubicati nei rispettivi territori, in base alle tariffe vigenti e nelle modalità che saranno concordate tra le rispettive amministrazioni comunali.

L'affidatario del servizio di gestione dei cartelloni invierà segnalazione di eventuali danni e/o guasti ai cartelloni, di rilevanza tale da comportare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, che saranno a carico dei singoli comuni ove sono ubicati gli stessi, in quanto enti che ricevono dall'ente gestore gli importi corrispondenti al canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopracitato.

Considerando il crescente numero di eventi, dell'ampia territorialità del Distretto le proloco e/o enti aventi sede nei comuni di cui all'allegato A nel suo complesso, possono di un **supporto attraverso una campagna social specifica**. Potranno fare richiesta gli enti no profit/associazioni della territorialità del Distretto per promuovere manifestazioni culturali, sportive e enogastronomiche legate al territorio.

Nel caso di eventi legati all'enogastronomia questi dovranno essere esclusivamente afferenti alla tradizione del territorio.

I singoli enti che vorranno beneficiare di tale servizio dovranno effettuare i pagamenti:

- durata 7 gg prima dell'evento costo 60 euro;
- durata 14 gg prima dell'evento costo 120 euro.

La richiesta per accedere a tale supporto dovrà essere inviata almeno 15 gg prima dell'avvio della campagna di comunicazione alla segreteria del Distretto del Novese. L'ente e/o l'associazione dovrà altresì fornire materiale fotografico ad alta qualità e contenuti descrittivi via e-mail.

Ai sensi dell'art 43 Legge n. 449/1997 e smi. potranno altresì essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati sul portale del Distretto del Novese www.distrettonovese.it Le relative tariffe/canone saranno stabiliti annualmente dal Tavolo dei Sindaci.

Utilizzo dei cartelloni pubblicitari.

I comuni aderenti alla convenzione del distretto dovranno informare anche gli enti/proloco/associazioni presenti sul loro territorio delle modalità di utilizzo dei cartelloni del distretto, che dovranno essere fatte osservare dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto.

1. L'acquisizione degli spazi segue l'ordine cronologico di prenotazione che dovrà avvenire esclusivamente al via mail, scrivendo a info@distrettonovese.it. La comunicazione dovrà contenere:
 1. titolo dell'evento;
 2. ente organizzatore;
 3. data di svolgimento;
 4. periodo di affissione;
 5. eventuale indicazione di preferenza dei cartelloni.

La prenotazione si intenderà completata ed efficace ad avvenuta conferma via e-mail da parte di info@distrettonovese.it con l'indicazione del periodo e l'attribuzione degli spazi. Tale mail verrà inviata anche alla ditta che gestisce l'appalto delle pubbliche affissioni.

2. I poster dovranno essere depositati almeno due giorni lavorativi prima dell'affissione presso l'ufficio della società che gestisce l'appalto delle pubbliche affissioni di Novi Ligure. Il mancato rispetto delle modalità o dei termini di consegna potrà provocare la ritardata o la mancata affissione del poster.
3. Viene esclusa la singola pubblicità commerciale. Non potranno essere utilizzati i cartelloni per eventi legati ad ambiti politici, religiosi o che legano il decoro.
4. La durata dell'esposizione di ciascun cartellone sarà massimo di gg 14 intendendosi la posa nella giornata di lunedì fino alla seconda domenica successiva compresa. Nel caso di periodi stagionali con elevate richieste (Luglio e Agosto), la durata dell'esposizione

viene stabilita in gg. 7 intendendosi la posa nella giornata di lunedì fino alla prima domenica successiva compresa.

5. L'assegnazione degli spazi dovrà tener conto anche dell'affissione di eventuali manifesti istituzionali del Distretto e/o inerenti iniziative/eventi/manifestazioni organizzate e/o coordinate dallo stesso.
6. Gli aventi diritto ad utilizzare i cartelloni del Distretto sono i comuni aderenti alla convenzione del distretto, nonché da Associazioni, Enti e Consorzi di promozione del territorio stesso.
7. Ogni Comune, Ente o Associazione avente diritto, potrà occupare max 2 tabelloni, fatto salvo i mesi di luglio e agosto quando, salvo disponibilità, il numero è ridotto a 1 tabellone. In caso di periodi in cui si verifichi un basso numero di richieste, gli spazi disponibili saranno distribuiti proporzionalmente alle domande pervenute, oppure saranno utilizzati per affiggere manifesti istituzionali del Distretto e/o riguardanti iniziative/eventi/manifesti organizzate e/o coordinate dallo stesso.
8. A cura dell'Ente promotore dovranno essere inseriti nel messaggio promozionale il logo del Distretto del Novese, scaricabile dal portale www.distrettonovese.it insieme al manuale di gestione del logo. Ogni messaggio promozionale dovrà obbligatoriamente riportare lo stemma del Comune sede della manifestazione o dell'evento. La mancanza del logo e dello stemma comunale sopraindicati comporta la non accettazione del poster.
9. Il soggetto passivo dei diritti sulle affissioni sarà il Comune e/o l'ente, indicato nel manifesto, che organizza l'evento pubblicizzato. Tale imposta, per tutti i cartelloni del distretto, dovrà essere versata presso l'ufficio che gestisce l'appalto delle pubbliche affissioni.